



CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO CON SEDE OPERATIVA IN VENETO. ART. 2, L.R. 29 DICEMBRE 2020, N. 39 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021".

- Soggetti ammissibili.

Sono ammessi all'intervento operatori professionali dello spettacolo dal vivo (a titolo esemplificativo associazioni, enti, fondazioni, imprese anche individuali, onlus, ecc) operanti nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo contemporaneo che abbiano i seguenti requisiti:

- siano iscritti al Registro Imprese (R.I.) o al Repertorio economico Amministrativo (REA);
- aventi sede operativa in Veneto, che può coincidere con la sede legale;
- non siano stati destinatari, al 31.12.2019, di contributo FUS, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163;
- non siano partecipati da alcun soggetto pubblico;
- risultino attivi ed operanti;
- siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC regolare), qualora tenuti;
- per le attività teatrali: dimostrino di aver svolto tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 20 rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno 50 giornate lavorative o di essere titolari di 20 C1 SIAE;
- per le attività musicali: dimostrino tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 di essere titolari di almeno 15 C1 SIAE;
- per le attività legate alla danza o al circo contemporaneo: dimostrino di aver svolto tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 20 esibizioni dal vivo certificate o con C1 SIAE o con fatture/collaborazioni svolte;
- per i complessi strumentali: dimostrino di aver svolto tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 20 esibizioni dal vivo certificate con C1 SIAE;

Tutti i sopracitati requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'intervento e sino alla liquidazione dell'eventuale sostegno finanziario, pena la decadenza dal medesimo.

Nel caso di riscontro di irregolarità in merito all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali, i soggetti saranno invitati a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione, pena la decadenza del contributo.

Non sono ammissibili e quindi sono escluse dall'intervento le attività svolte nell'ambito dello spettacolo dal vivo a carattere amatoriale.

- Forma ed entità del sostegno finanziario.

La dotazione finanziaria prevista dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 39/2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021" è pari a complessivi euro 1.000.000,00.

Il sostegno finanziario è concesso, secondo l'ordine di arrivo delle istanze, a titolo di supporto alle spese di investimento sostenute e quietanzate dal 01.01.2021 al 30.04.2022 dai soggetti ammissibili strettamente connesse all'attività artistica e/o operativa dei beneficiari nell'ambito dello spettacolo dal vivo, anche ma non necessariamente ascrivibili ad operazioni di adeguamento alle disposizioni normative vigenti relative al contenimento della pandemia da covid-19.

Sono escluse dal sostegno finanziario le spese di investimento connesse ad attività artistica e/o operativa in tutti gli altri ambiti non ascrivibili allo spettacolo dal vivo.



2729d321



L'ammontare del sostegno regionale viene determinato nella misura dell'80% dell'importo delle spese ammissibili complessivamente sostenute e quietanzate, sino ad un massimo di euro 20.000,00, mentre il rimanente 20% deve essere garantito dal soggetto che presenta istanza.

Qualora dall'intervento dovessero risultare economie rispetto alla dotazione finanziaria disponibile, potranno essere ridistribuite sull'intera platea dei beneficiari aumentando la misura della percentuale del sostegno regionale, in ogni caso, comunque, non oltre il 90% del totale della spesa ammissibile complessiva sostenuta da ciascun beneficiario.

Le spese vanno considerate al netto dell'IVA, per le imprese che possono richiederne il rimborso.

- Spese ammissibili.

Sono ammissibili al sostegno finanziario le spese di investimento sostenute e quietanzate dai soggetti ammissibili dal 01.01.2021 al 30.04.2022, come sopra esplicitato.

Le spese di investimento ammissibili dall'intervento sono quelle finalizzate a:

- a) ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati non residenziali;
- b) demolizione, la ristrutturazione, il recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) spese di investimento sostenute per l'acquisizione di strumenti di prevenzione per il contenimento della pandemia da COVID-19. A titolo esemplificativo:
 - dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
 - attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali;
 - strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell'aria, sia attraverso l'installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;
 - pannelli divisorii, pareti mobili, arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale tra i lavoratori, tra gli artisti o tra il pubblico prescritte dalla normativa vigente.

Non sono ascrivibili alla fattispecie delle spese di investimento, e pertanto non ammissibili, quelle sostenute per l'acquisto di mascherine, guanti, dispositivi di protezione oculare, indumenti, calzari o cuffie di protezione, detergenti e soluzioni disinfettanti, servizi di disinfezione e sanificazione dei locali.

Ai fini della possibilità di accesso al sostegno finanziario, le spese devono essere connesse a fatture pagate entro il 30.04.2022 attraverso conti correnti intestati al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura, che deve essere allegata all'istanza di finanziamento.

Nel caso di documentazione incompleta, ai fini dell'ottenimento del sostegno, i richiedenti saranno invitati a trasmettere la documentazione integrativa.

Non possono essere in alcun caso oggetto di sostegno le spese sostenute e quietanzate che siano già state ristorate in tutto o in parte da soggetti privati o da soggetti pubblici, fatto salvo quanto previsto in materia di aiuti di Stato in "de minimis".

- Regime di aiuto.

Il sostegno finanziario è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo



massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

- Cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

Gli aiuti "de minimis" previsti dal presente testo sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissato, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

- Modalità di presentazione della domanda.

Le domande di sostegno finanziario devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica.

L'impresa in sede di compilazione della domanda dovrà inoltre inserire la dichiarazione sugli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'ultimo triennio.

L'istanza dovrà indicare anche un numero di conto corrente riconducibile al soggetto richiedente sul quale versare l'eventuale sostegno finanziario concesso.

Saranno escluse le domande presentate prima e dopo i termini che saranno previsti.

- Istruttoria delle domande.

Le domande saranno sottoposte a verifica istruttoria dei requisiti di ammissibilità da parte degli Uffici competenti.

- Concessione ed erogazione del sostegno finanziario.

La liquidazione ai beneficiari del sostegno finanziario verrà effettuata sulla base delle autocertificazioni e delle fatture presentate, direttamente sul conto corrente indicato all'atto della presentazione dell'istanza, fatte salve le verifiche istruttorie sopra menzionate.

- Controlli.

Le istanze saranno oggetto di controlli a campione ex post sulle dichiarazioni sostitutive presentate, predisposti anche in base ad apposito regolamento.

- Revoca del sostegno finanziario.

L'eventuale sostegno finanziario regionale potrà essere revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate al beneficiario, nei seguenti casi:

- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del sostegno finanziario;
- impossibilità di effettuare le verifiche ed i controlli previsti per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.



2729d321

